

Civile Ord. Sez. U Num. 2725 Anno 2018

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 05/02/2018

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 11328 del 2017 proposto da:

POLI Paola, rappresentata e difesa dagli Avvocati Bruno Carlo Cavallone, Alberto Nanni, Francesco Gianni, Emanuele Rimini e Antonio Auricchio, con domicilio eletto presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;

- *ricorrente* -

contro

POLI Elena, rappresentata e difesa dall'Avvocato Cristina Rossello, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, piazza di Spagna, n. 31;

- *controricorrente* -

e contro

MASSIMO Claudio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ettore Maria Negro;



52
18



- controricorrente -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, iscritto al N.R.G. 59254 del 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Giacalone, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto che con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2016, Elena Poli ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la sorella Paola Poli e l'esecutore testamentario Claudio Massimo chiedendo lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria tra le sorelle, previa determinazione e accertamento della sua consistenza attuale e secondo un progetto divisionale conforme al principio di egual beneficio voluto dal *de cuius* Stefano Poli;

che in particolare, l'attrice ha domandato, in via principale e nel merito, (1) accertarsi e dichiararsi lo scioglimento giudiziale della comunione del compendio ancora indiviso tra le sorelle Elena e Paola Poli, previa determinazione e accertamento della sua consistenza attuale, anche attraverso la ricognizione e l'accertamento di tutti i beni non ancora esattamente attribuiti da Claudio Massimo, persona di fiducia del disponente; (2) accertarsi e dichiararsi il credito spettante a Elena Poli in relazione alla cessione di Poli Industria Chimica s.p.a. e di Euticals s.p.a.; (3) l'annullamento per dolo, ex art. 761 cod. civ., dell'atto di apporzionamento del 3 giugno 2013 relativo al complesso immobiliare di Collina d'Oro-Montagnola, anche per essere venuta meno Paola Poli al presupposto dalla stessa dichiarato di prosecuzione della stirpe aziendale; (4) accertarsi e dichiararsi la maggior somma

An



dovuta a Elena Poli quale quota parte di differenza di valore corrispondente all'immobile sito in Milano, via Cesare da Sesto, n. 18, oggetto di donazione indiretta dal *de cuius* alla figlia Paola; (5) accertarsi e dichiararsi il credito spettante a Elena Poli per la cessione avvenuta dalla sorella dell'immobile di Collina d'Oro-Montagnola in violazione del prescritto criterio di pariteticità voluto dal padre;

che l'attrice ha anche formulato domande subordinate, tra cui (6) accertarsi e dichiararsi la sussistenza della lesione *ultra quantum* dei diritti di quota di successione in capo a Elena Poli;

che costituendosi in giudizio Paola Poli ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano: relativamente alla domanda *sub 2*), in quanto le società citate da Elena Poli, come *asset* del Gruppo Poli, erano state valutate agli effetti del *Deed of Agreement, Indemnity, Release and Covenant not to sue* (ovvero accordo, indennizzo, rilascio e impegno ad astenersi dall'iniziare azioni legali) sottoscritto tra la stesse Paola Poli ed Elena Poli e dal *trustee* Intrust Trustee (New Zealand) Limited in Lugano il 3 giugno 2013, come parte del suo oggetto e, quindi, ogni controversia in merito ad essa deve ritenersi devoluta all'arbitrato svizzero previsto dalla clausola arbitrale di cui all'art. 15 del *Deed*; relativamente alle domande *sub 3*), 5) e 6), in quanto il contratto di divisione ereditaria svizzero devolve ogni controversia ad esso inerente o conseguente all'autorità giudiziaria svizzera e, in particolare, alla Pretura del distretto di Lugano;

che con comparsa di risposta del 24 novembre 2016 Claudio Massimo si è costituito in giudizio sostenendo le ragioni dell'attrice;

che nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, Paola Poli ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con atto notificato il 2 maggio 2017, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano e di qualsiasi altro giudice italiano;

che a sostegno dell'istanza, la ricorrente, in relazione alle doman-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



de riguardanti le società del Gruppo Poli assegnate a Paola Poli mediante il *Deed*, ha richiamato la clausola del *Deed* prevedente l'arbitrato svizzero, deducendo che il *petitum* dell'azione promossa da Elena Poli consiste nella richiesta di declaratoria, in principalità, di annullamento per asserito dolo di Paola Poli ex art. 761 cod. civ. del *Deed* e, in subordine, di rescissione per lesione *ultra quartum* ex art. 763 cod. civ. del medesimo *Deed*;

che secondo la ricorrente, sussiste altresì il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano in relazione alle domande di Elena Poli che hanno ad oggetto l'immobile sito in Lugano, Collina d'Oro-Montagnola, e ciò in quanto, ai sensi dell'art. 7 del contratto di divisione ereditaria svizzero sottoscritto dalle sorelle Poli in data 3 giugno 2013 avanti il notaio Bernasconi in Lugano, "foro per ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o applicazione del presente contratto è la Pretura del distretto di Lugano";

che ha resistito, con controricorso, Elena Poli, chiedendo il rigetto del ricorso per regolamento preventivo e la declaratoria della giurisdizione del giudice italiano;

che ha resistito, con separato controricorso, Claudio Massimo, preliminarmente deducendo l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo, in particolare perché nel caso di specie tutte le parti sono italiane e quindi soggette alla giurisdizione italiana;

che il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., con cui si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, sul rilievo che tutti i soggetti che sono parti della causa sono residenti in Italia: Paola Poli a Milano, Elena Poli a Roma e Claudio Massimo a Milano;

che il pubblico ministero ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice secondo cui ciascuna delle parti è legittimata a proporre regolamento preventivo di giurisdizione solo se



il convenuto sia domiciliato o residente all'estero e contesti (o comunque non accetti) la giurisdizione del giudice italiano, restando inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano allorché convenuti nella causa di merito siano soggetti residenti e domiciliati in Italia;

che in prossimità della camera di consiglio Paola Poli ed Elena Poli hanno depositato memorie.

Considerato che il Collegio ritiene meritevole di approfondimento l'orientamento di questa Corte regolatrice, da ultimo ribadito da Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2017, n. 2736, che esclude l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano allorché convenuti nella causa di merito siano soggetti residenti e domiciliati in Italia;

che, a tal fine, il Collegio reputa opportuno richiedere una relazione all'Ufficio del Massimario per acquisire un quadro completo della giurisprudenza, e dei contributi offerti dalla dottrina, sui limiti di utilizzabilità dello strumento del regolamento preventivo per contestare l'appartenenza della lite al giudice italiano;

che nel frattempo il ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte richiede all'Ufficio del Massimario una relazione di approfondimento e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2018.

Il Presidente